



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NOTIZIARIO DELL'UFFICIO DI BRUXELLES



A cura della Direzione Generale della Presidenza
Servizio per l'Ufficio di Bruxelles

Avenue des Arts, 3-4-5, 1210 Bruxelles

Tel. +32(0)2.894.99.70 Fax +32(0)2.894.99.71

E-mail: sardegna@sardaigne.org

[Pagine FB Sardegna Europa](#)

Sito Istituzionale: www.regione.sardegna.it

[Consultazione documenti](#)

n. 149
luglio-settembre
2014



SOMMARIO

Sommario	1
Presentazione	2
In primo piano.....	3
Aiuti di Stato: carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020	3
Aiuti di Stato – in vigore il nuovo regolamento generale di esenzione	4
Direttiva europea per la pianificazione dello spazio marittimo	5
Notizie flash.....	6
Corte di Giustizia Europea: Diritti dei passeggeri	6
URBACT III: verso il Nuovo Programma	6
Le nostre schede di sintesi.....	8
L'Europa per i cittadini (2014-2020)	8
Programma Pluriennale per la tutela dei consumatori 2014-2020	9
Meccanismo unionale di protezione civile (2014-2020)	10
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2014-2020)	11
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti (2014-2020).....	13
Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (2014-2020).....	15
Le definizioni, in italiano, inglese e francese, contenute nei documenti dell'Unione europea	17
Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC	17
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.....	18
Meccanismo unionale di protezione civile.....	19
Fondo Asilo, migrazione e integrazione	21
Definizioni di PMI dalla Raccomandazione 2003/361/CE	24
Comunicazioni.....	25
Concorsi	25
I lavori delle principali Istituzioni Europee	27
Parlamento europeo	27
Le Formazioni del Consiglio dell'Unione europea	29
Comitato delle Regioni.....	30
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)	31
Il dialogo fra i cittadini e le istituzioni europee.....	32
Le consultazioni pubbliche della Commissione europea	33
Eventi	35
Open Days 2014	35
Approfondimenti	37
La riforma della Politica comune della pesca	37

Il numero 149 del notiziario dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Autonoma della Sardegna è stato chiuso sulla base delle informazioni disponibili alla data del 17 settembre 2014. Hanno partecipato alla predisposizione del notiziario, oltre al Direttore del Servizio per l'Ufficio di Bruxelles, Roberto Doneddu, i colleghi Cinzia Turri, Efisio Etzi e Paola Costa.



PRESENTAZIONE

Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, a partire dal primo numero del Notiziario per il 2014, il [Servizio per l'Ufficio di Bruxelles](#) ha proposto ai lettori interessati nuove schede di sintesi delle importanti novità introdotte dagli atti legislativi che definiscono la base giuridica di riferimento dei principali programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell'Unione europea

Le schede sono corredate da una serie di collegamenti ipertestuali per favorire l'accesso alle fonti informative disponibili sui siti istituzionali di riferimento per i necessari approfondimenti sui contenuti di dettaglio degli atti legislativi e sulle procedure per l'accesso alle specifiche opportunità di finanziamenti di potenziale interesse degli operatori pubblici e privati della Sardegna.

Una nuova sezione propone una lettura sinottica multilingue (italiano, inglese e francese) delle principali definizioni fornite dai medesimi atti legislativi

L'avvio del nuovo periodo di [programmazione settennale \(2014-2020\)](#) ha determinato l'entrata in vigore di un nuovo quadro giuridico di riferimento non solo per i fondi strutturali e di investimento, ma anche per i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta dell'Unione europea e l'immediata attivazione delle procedure nell'ambito dei programmi di attività per il 2014.

I documenti di pianificazione a livello nazionale e regionale ribadiscono la prioritaria esigenza di intensificare l'orientamento strategico degli operatori nazionali e regionali, pubblici e privati, verso un'attivazione sistematica di tali opportunità di finanziamento, non solo per la loro natura e rilevanza, ma anche per la loro specifica caratterizzazione in termini di complementarità rispetto a quelle offerte dai programmi operativi (regionali e nazionali) cofinanziati dai [Fondi Strutturali e di investimento europei](#), oltre a quelli sostenuti da apposite risorse finanziarie del bilancio regionale o nazionale.

A partire dal mese di aprile 2014, il Servizio ha introdotto una nuova modalità di comunicazione delle proposte di partenariato finalizzate all'accesso ai finanziamenti a gestione diretta dell'Unione europea che prevede la segnalazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it delle singole comunicazioni ricevute e la segnalazione delle medesime sulla pagina Facebook di recente attivazione accessibile all'indirizzo internet: <https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518>

Spesso le comunicazioni finalizzate alla ricerca di partner sono formulate in prossimità della scadenza delle procedure per l'accesso alle specifiche linee di finanziamento ed impongono, inevitabilmente, tempi tecnici di valutazione e risposta particolarmente ridotti. Una diffusione più tempestiva di tali opportunità si è rivelata incompatibile con i tempi tecnici di redazione e pubblicazione dello strumento tradizionale di informazione e approfondimento del servizio.

L'attivazione della [pagina FB Sardegna Europa](#) favorisce la comunicazione quotidiana con tutti i cittadini interessati e la raccolta tempestiva di osservazioni, suggerimenti, proposte, che rappresentano un prezioso feed-back sul gradimento del nostro operato.

Nell'auspicio che le innovazioni proposte possano soddisfare meglio le esigenze di tutti gli interessati, si segnala la disponibilità del Servizio per l'Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in Europa le eventuali proposte di partenariato di interesse delle organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna e si invitano i lettori ad inviare tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato nel frontespizio.

*Il Direttore del [Servizio per l'Ufficio di Bruxelles](#)
[Roberto DONEDDU](#)*



IN PRIMO PIANO

Aiuti di Stato: carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020

In data 16 settembre 2014 la Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, la carta presentata dall'Italia che definisce le zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo luglio 2014 - dicembre 2020, ritenendola conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, adottati nel giugno 2013 (*si veda il comunicato stampa [IP/13/569](#)*). Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese a fini di sviluppo regionale e mirano a favorire la crescita e la coesione nel mercato unico.

La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (meglio conosciuti come "**intensità di aiuto**") per le imprese nelle regioni ammissibili.

Punti salienti della "Carta"

Le zone designate rappresentano una popolazione totale di 20,6 milioni, ovvero il 34,07% della popolazione italiana. I livelli massimi di aiuto che possono essere concessi a progetti d'investimento realizzati da grandi imprese nelle zone assistite sono compresi fra il 10% e il 25% dei costi di investimento complessivi, a seconda della zona interessata. Tali intensità possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente agli Stati membri di concedere aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. **Secondo la definizione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, si tratta di regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE. In base alla nuova carta dell'Italia, rientrano in questa categoria cinque regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)** le quali continueranno a essere ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti a un'intensità massima di aiuto del 25% per le grandi imprese.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, **possono essere ammissibili anche altre regioni svantaggiate rispetto alla media UE o nazionale (ma con un PIL pro capite superiore al 75% della media UE)**, a condizione che rispettino determinati criteri e un massimale di copertura complessiva in termini di popolazione. Ciò consente agli Stati membri di risolvere le proprie disparità regionali. Trattandosi di regioni meno svantaggiate di quelle con un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'UE, sia la portata geografica che l'intensità degli aiuti saranno più limitate. All'interno di questa categoria, 25 zone comprendenti il 5,03% della popolazione italiana sono ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a un'intensità massima di aiuto del 10% per le grandi imprese.

La carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 non è molto diversa da quella del periodo precedente. La copertura totale in termini di popolazione è quasi identica (il 34,07% della popolazione totale del territorio italiano rispetto al 34,1% nel periodo precedente). Le cinque regioni che rientrano nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE sono le stesse, ma l'intensità massima di aiuto per gli investimenti delle grandi imprese è scesa dal 30% al 25%, in linea con le disposizioni dei nuovi orientamenti. La copertura in termini di popolazione delle zone ammissibili in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE è leggermente aumentata (3.042.000 abitanti nella nuova carta rispetto a 2 280 000 in quella precedente), mentre in alcune di queste zone l'intensità massima di aiuto è diminuita dal 15% al 10%, in linea con l'obiettivo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale di sostenere le regioni europee più svantaggiate.

Joaquín Almunia, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: *"La nuova carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia promuove la politica di coesione dell'UE, contribuendo all'obiettivo di erogare aiuti di Stato più mirati ed efficaci. La carta consentirà alle autorità italiane di utilizzare misure di aiuto ben concepite per promuovere gli investimenti e rilanciare la crescita economica nelle zone meno sviluppate nel periodo 2014-2020"*.

Contesto

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere investimenti in nuovi impianti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

produzione nelle regioni meno avvantaggiate d'Europa o per ampliare o modernizzare impianti esistenti. L'obiettivo ultimo degli aiuti di Stato a finalità regionale è sostenere lo sviluppo economico e l'occupazione. Gli orientamenti prevedono norme in base alle quali gli Stati membri possono elaborare carte degli aiuti a finalità regionale che si applicano per tutto il periodo di validità degli orientamenti. Le carte individuano le aree geografiche in cui le imprese possono ricevere questo tipo di aiuti, e la relativa "intensità di aiuto". I costi ammissibili rappresentano la parte dei costi complessivi di investimento che può essere presa in considerazione per il calcolo dell'aiuto.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero [SA.38930](#) nel [Registro degli aiuti di Stato](#), sul sito internet della [DG Concorrenza](#), una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato ([State Aid Weekly e-News](#)).

Aiuti di Stato – in vigore il nuovo regolamento generale di esenzione

Dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo [Regolamento dell'Unione europea n. 651/2014](#) che definisce le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(TFUE\)](#). Il nuovo regolamento sostituisce ed abroga il [Regolamento n. 800/2008](#) e si "affianca al [Regolamento 1407/2013](#) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti "de minimis".

Il nuovo Regolamento Generale di Esenzione (*General Block Exemption Regulation – GBER*) per categoria riforma lo scenario degli investimenti in tutti i Paesi aderenti in quanto le agevolazioni concesse dai fondi strutturali e di investimento e tutte le agevolazioni gestite dalle Regioni e dallo Stato per il periodo 2014-2020 dovranno tenere conto delle norme in esso contenute.

Il nuovo regolamento consentirà, inoltre, di migliorare la definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di semplificare le procedure, di avere maggiore trasparenza, di valutare e controllare le norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione Europea, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione Europea e dei 28 Stati membri.

Tra le riforme introdotte spiccano le seguenti novità:

- agevolazioni concesse per investimenti materiali e immateriali oltre che per i costi relativi ai posti di lavoro creati dagli investimenti;
- beni usati solo se acquistati da piccole e medie imprese. Le grandi aziende non potranno beneficiare del contributo su beni già utilizzati da altri;
- aiuti previsti anche per i dipendenti che rilevano piccole imprese in crisi al fine di preservare i posti di lavoro. Non sono soggette all'agevolazione le aziende acquistate da persone che hanno relazioni con l'acquirente salvo che, unica eccezione, se l'acquirente è un membro della famiglia del proprietario originario o un dipendente che rileva l'azienda, ma solo nel caso in cui questa sia una piccola impresa;
- aiuti cumulati tra di loro o con quelli "de minimis" a patto che il massimale raggiunto sia compatibile con gli aiuti che l'UE ritiene non alterino la concorrenza (*Sarà possibile cumulare l'aiuto "de minimis" con gli aiuti di Stato esentati dal nuovo regolamento¹*).

Il campo di applicazione del nuovo Regolamento riguarda le seguenti categorie di "Aiuti di Stato":

- ✓ aiuti a finalità regionale;
- ✓ aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- ✓ aiuti per la tutela dell'ambiente;
- ✓ aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- ✓ aiuti alla formazione;
- ✓ aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- ✓ aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- ✓ aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- ✓ aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- ✓ aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- ✓ aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- ✓ aiuti per le infrastrutture locali.

Per alcune categorie già coperte dal precedente regolamento la Commissione europea ha previsto ulteriori elementi di flessibilità. In ogni caso, il nuovo regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte

¹ Il cumulo con il "de minimis" è disciplinato dall'articolo 8, comma 5, e fa riferimento ad una intensità di aiuto come stabilita al capo III del Regolamento.. Si veda anche l'articolo 5, comma 2 del Regolamento 1407/2013.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rispetto al passato. Le soglie, inoltre, non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto. Il regolamento si applica soltanto agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (*aiuti trasparenti*) nonché agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Direttiva europea per la pianificazione dello spazio marittimo

La crescente competizione che si registra tra le attività che riguardano lo spazio marittimo: impianti per la produzione da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acqua coltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere ha messo in rilievo la necessità di una gestione efficiente per evitare potenziali conflitti e creare sinergie tra le diverse attività.

Nel marzo 2013 la Commissione europea ha proposto una normativa volta a creare un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.

Il 23 luglio 2014 è stata approvata la [Direttiva 2014/89/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

L'adozione della direttiva è stata preceduta da una valutazione d'impatto e da una consultazione sul tema dei portatori d'interesse.

I singoli paesi dell'UE sono liberi di pianificare le proprie attività marittime, tuttavia, la pianificazione a livello locale, regionale e nazionale nelle zone marittime condivise viene resa più uniforme mediante una serie di requisiti minimi.

I vantaggi della pianificazione dello spazio marittimo sono i seguenti:

- Limitare i conflitti tra i vari settori e creare sinergie tra le diverse attività.
- Incoraggiare gli investimenti garantendo prevedibilità, trasparenza e norme più chiare. Ciò contribuirà a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine protette e agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas.
- Accrescere il coordinamento tra le amministrazioni nei singoli paesi attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti.
- Incrementare la cooperazione transfrontaliera tra paesi dell'UE a livello di cablaggio, oleodotti, rotte di navigazione, impianti eolici, ecc.
- Proteggere l'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio.

La Direttiva prevede che gli Stati membri elaborino e attuino la pianificazione dello spazio marittimo tenendo conto delle interazioni terra-mare, degli aspetti ambientali, economici e sociali, nonché degli aspetti legati alla sicurezza.

Gli Stati membri in sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo dovranno elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e predisporre le modalità di partecipazione del pubblico informando tutte le parti coinvolte e consultando i soggetti interessati e le autorità competenti, nonché la popolazione interessata fin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2014/89 entro il 18 settembre 2016 ed informarne immediatamente la Commissione.

I piani di gestione dello spazio marittimo dovranno essere stabiliti quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Documenti ufficiali

[Valutazione d'impatto](#)  [3 MB] _ (15.3.2012)

[Valutazione d'impatto](#)  [62 KB] _ - sintesi (15.3.2012)

[Consultazione dei portatori d'interesse in materia di pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere](#)  [332 KB] _ (sintesi dei risultati)

[Comunicazione della Commissione sulla pianificazione dello spazio marittimo nell'UE](#)



NOTIZIE FLASH

Corte di Giustizia Europea: Diritti dei passeggeri

“Gli aerei si considerano atterrati solo quando si è aperto il portellone”

Buone notizie per i passeggeri che chiedono il risarcimento alle compagnie in caso di ritardo del volo.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, infatti, che **l'effettivo orario di arrivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre il portellone dell'aereo** e non quando si tocca la pista di atterraggio. La Corte ha precisato che il momento dell'apertura del portellone dell'aereo rappresenta, pertanto, il riferimento sul quale si calcola il ritardo di un volo ai fini della richiesta del risarcimento da parte dei passeggeri.

La questione è stata sollevata da un passeggero il cui volo, decollato da Salisburgo con oltre 3 ore di ritardo, era atterrato a Colonia riducendolo a 2 ore e 58 minuti, eliminando secondo la compagnia il diritto al risarcimento. Ma l'arrivo al parcheggio dell'aeromobile, e la conseguente apertura del portellone, è avvenuto con un ritardo di 3 ore e 3 minuti: solo allora, sottolinea la Corte, i passeggeri possono lasciare il velivolo e dirsi arrivati. Se il ritardo supera le tre ore in quel momento, dunque, hanno diritto di chiedere e ottenere il risarcimento previsto dalle norme europee.

URBACT III: verso il Nuovo Programma

La Commissione europea sta predisponendo un nuovo programma di Cooperazione territoriale europea, finanziato dall'Unione europea (attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e dagli Stati membri e sarà operativo per il periodo 2014 – 2020.

Dovrebbe funzionare come un programma di scambio e apprendimento che avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e permetterà alle città europee di lavorare in sinergia per sviluppare soluzioni alle sfide urbane e condividere le buone pratiche. Il programma è destinato a tutti i 28 Paesi dell'Unione europea e ai due Paesi partner Norvegia e Svizzera.

Nella proposta Urbact III si ipotizza una maggiore condivisione della conoscenza e delle buone pratiche tra le città e gli altri livelli di governo per promuovere uno sviluppo sostenibile integrato e migliorare l'efficacia della politica regionale e di coesione. In questo senso, Urbact III contribuirà agli obiettivi di Europa 2020 fornendo un meccanismo per gli stakeholders coinvolti nello sviluppo e implementazione delle politiche urbane, per sviluppare la loro conoscenza e le loro capacità. Le nuove conoscenze e competenze acquisite attraverso la partecipazione nel nuovo programma contribuiranno alla creazione di città europee forti e attive e aiuteranno ad affrontare una vasta gamma di questioni urbane legate alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva delle città (**le tre priorità di Europa 2020**).

Gli obiettivi e i principali interventi di Urbact III

Per rispondere alle tante sfide che hanno di fronte le aree urbane, le amministrazioni locali devono sempre migliorarsi e costruire una conoscenza e competenze che consentano loro di sviluppare e realizzare politiche sostenibili e integrate. Questa maggiore capacità avrà degli impatti positivi per l'implementazione dei Programmi Operativi nel periodo di programmazione 2014-2020 quando la dimensione urbana della politica di coesione sarà rafforzata. Le città, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, spesso non dispongono delle risorse per identificare e realizzare da sole delle buone pratiche e questo problema si manifesta ancor di più nell'attuale periodo di austerità. Urbact III può rappresentare un modo "a basso costo" per accedere alle informazioni più recenti ed esperienze migliori per tutte le città in Europa. Per questo motivo, il programma combina questo accesso al know-how con un focus sul trasferimento concreto dell'esperienza. Urbact III dovrebbe favorire gli scambi e l'apprendimento tra i politici e *decision makers*, amministratori e altri stakeholders urbani, per contribuire a migliorare la pianificazione e la realizzazione di approcci urbani integrati nelle città europee.

Urbact III dovrebbe essere organizzato intorno a quattro obiettivi principali:

1. Policy Delivery: migliorare la capacità delle città di gestire politiche e pratiche urbane sostenibili in modo integrato e partecipato;
2. Policy Design: migliorare la pianificazione di politiche e pratiche urbane sostenibili nelle città;
3. Policy Implementation: migliorare la realizzazione di strategie e azioni integrate urbane nelle città;
4. Building and Sharing Knowledge: fare in modo che gli amministratori, gli esperti e i decision makers a tutti i livelli abbiano accesso alla conoscenza e condividano know how su tutti gli aspetti dello sviluppo



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

urbano sostenibile, al fine di migliorare le politiche di sviluppo urbano.

Per raggiungere questi obiettivi, Urbact III intende sviluppare tre tipi di interventi:

- ✓ scambio transnazionale;
- ✓ capacity building; e
- ✓ capitalizzazione e disseminazione.

Ognuno di questi interventi si baserà sui punti di forza e sulle lezioni apprese in Urbact II.

Obiettivi tematici con una modalità flessibile

Anche se il tipo e le caratteristiche delle questioni urbane variano da città a città, Urbact III si incentrerà in maniera particolare sui problemi comuni alla gran parte delle città europee. Nel far questo, la necessità di affrontare un'ampia gamma di tematiche urbane deve essere bilanciata dal bisogno di concentrare le risorse del programma sul raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Le risorse del programma dovrebbero essere concentrate su questi cinque obiettivi tematici:

- Obiettivo tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- Obiettivo tematico 4: Sostenere il passaggio verso una "low-carbon economy" in tutti i settori
- Obiettivo tematico 6: Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse
- Obiettivo tematico 8: Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità nel lavoro
- Obiettivo tematico 9: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

Questa concentrazione sarà ottenuta attraverso l'identificazione di questi obiettivi tematici all'interno delle attività previste dai bandi di Urbact III.

Nella elaborazione del nuovo URBACT III era stato creato, nel 2012 un Gruppo di Lavoro Congiunto per il Programma (JPWG) con i seguenti obiettivi:

- I. Identificare i principi alla base del Programma Urbact III in termini di contenuti e di organizzazione, e
- II. Preparare una prima bozza del futuro Programma Operativo co-prodotto da tutti i componenti del JPWG

Il JPWG è composto da rappresentanti degli Stati membri interessati e dagli Stati partner, rappresentanti della Commissione Europea, della futura autorità di gestione e dell'attuale Segretariato Urbact. I componenti del JPWG partecipano agli incontri che coprono tutte le tematiche riguardanti l'elaborazione del nuovo programma.

Attualmente è aperta una "**Consultazione pubblica**" della Commissione europea che scade il 26 settembre 2014 (*si veda la scheda sulle consultazioni pubbliche di questo notiziario*).

Documenti e link utili

[Draft Operational Programme of URBACT III \(21 February 2014\)](#)

[European Union's ten-year growth strategy Europe 2020](#)

[Regulatory Framework for European Structural and Investment Funds 2014-2020](#)

[Note on EU consultation about URBACT III \(19 February 2014\)](#)



LE NOSTRE SCHEDE DI SINTESI

Si riportano di seguito alcune schede di sintesi della base giuridica di riferimento per le politiche dell'Unione europea, gli strumenti finanziari per la loro attuazione, i principali programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla [Commissione europea](#) e/o da apposite [agenzie ed altri organi dell'Unione europea](#)

L'Europa per i cittadini (2014-2020)

Programma	Regolamento (UE) n.390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020
Base giuridica di riferimento	Proposta della Commissione (COM(2011) 884)
	Procedimento legislativo speciale –approvazione PE (APP)
	Parere CDR: Pubblicato sulla GUUE C 227 del 13 settembre 2012
	Parere CESE: Pubblicato sulla GUUE C 299 del 4 ottobre 2012
	Posizione PE: Risoluzione legislativa del 19 novembre 2013
	Posizione del Consiglio: ST 6021 2014 REV 1
Obiettivi generali	<p>Gli obiettivi generali del programma sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini;• promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione. <p>Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con una dimensione europea:</p> <ul style="list-style-type: none">• sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione, nonché alle finalità dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;• incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.
Risultati attesi	Avvicinare i cittadini europei all'Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza dalle istituzioni europee talvolta dai primi avvertita.
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in particolare a enti e organizzazioni locali e regionali;• comitati di gemellaggio;• centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee;• organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci);• organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.
Componenti Tipi di azione	<p>Il programma ha due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memoria europea;• Impegno democratico e partecipazione civica. <p>Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e l'impiego dei risultati dei progetti (azioni di "valorizzazione")</p> <p>Nello specifico il programma finanzia i seguenti tipi di azione attuate a livello transnazionale o con una dimensione europea:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali:<ul style="list-style-type: none">riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;progetti attuati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati;progetti di commemorazione con una dimensione europea;scambi basati, tra l'altro, sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e/o dei media sociali;• b) sostegno strutturale a organizzazioni quali:<ul style="list-style-type: none">organismi che perseguono un obiettivo di interesse dell'Unione quale definito all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 1268/2012;punti di contatto "Europa per i cittadini";• c) attività di analisi a livello di Unione quali:<ul style="list-style-type: none">studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma;• d) attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente i risultati delle iniziative sostenute e a evidenziare buone prassi, quali:<ul style="list-style-type: none">eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni e cerimonie di premiazione;revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Forme	Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto. Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione. I contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
Valore aggiunto atteso	Per sensibilizzare i cittadini ai diversi aspetti della cittadinanza europea il nuovo programma sostiene: <ul style="list-style-type: none">• Gruppi di riflessione,• gruppi di cittadini• e altre organizzazioni della società civile Per quanto riguarda la parte del programma dedicata alla memoria , i cittadini sono coinvolti in una riflessione sulla storia dell'integrazione europea, sulla sua identità e i suoi obiettivi.
Dotazione finanziaria	185,47 milioni di euro

Programma Pluriennale per la tutela dei consumatori 2014-2020

Programma	Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE
Base giuridica di riferimento	Proposta della Commissione): COM(2011) 707 definitivo
	Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 225 del 27 luglio 2012
	Parere CESE: Pubblicato sulla GUUE C 181 del 21 giugno 2012
	Posizione PE: Risoluzione legislativa del 14 gennaio 2014
	Posizione del Consiglio: PE-CONS 107/1/13 – REV 1
Obiettivi	<p>Obiettivo generale del programma è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, conferire un maggior potere ai consumatori e collocare il consumatore al centro del mercato interno, nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi, e sostenendo l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.</p> <p>L'obiettivo generale è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione. Il conseguimento di questo obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività e dell'efficacia del sistema di allerta rapida dell'Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX);✓ obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;✓ obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell'Unione, nonché sulla base della percentuale di consumatori che dà inizio a un'azione di risposta a un problema riscontrato;✓ obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori. Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell'efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell'attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Risultati attesi	Il programma dovrebbe garantire un livello elevato di tutela per tutti i consumatori e prestare un'attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, per tenere conto delle loro esigenze specifiche e rafforzare le loro capacità, come chiesto nella " Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 " su una strategia per il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili. In particolare, il programma dovrebbe garantire l'accesso dei consumatori vulnerabili alle informazioni sui beni e sui servizi in modo che abbiano pari opportunità di compiere scelte libere e informate, soprattutto in considerazione del fatto che i consumatori vulnerabili possono incontrare difficoltà nell'accedere e nel comprendere le informazioni per i consumatori e, quindi, rischiano di essere indotti in errore.
Beneficiari	Organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione; Delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.
Valore aggiunto atteso	Coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato interno, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online, secondo quanto previsto dalla strategia Europa 2020. L'Unione europea contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete..
Dotazione finanziaria	Importo complessivo 2014 – 2020: 188,829 milioni di € a prezzi correnti.
Programma di lavoro della Commissione	La Commissione ha il potere di adottare atti delegati. La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali.

Meccanismo unionale di protezione civile (2014-2020)

Programma	Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , su un meccanismo unionale di protezione civile
Base giuridica di riferimento	Proposta della Commissione: (COM(2011) 934 definitivo)
	Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 277 del 13 settembre 2012
	Parere CESE: Pubblicati sulla
	Posizione PE: Risoluzione legislativa del 10 dicembre 2013
	Posizione del Consiglio: PE-CONS 97/1/13 REV 1
	<p>Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mira a garantire la protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta. Promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri. La Decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e quelle al di fuori dell'Unione (come definite all'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28 della stessa Decisione); e ✓ le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo. <p>La decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.</p>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivi	<p>Sono previste tre tipi di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prevenzione ✓ Preparazione ✓ Risposta <p>Per ognuna di esse la decisione ne indica gli obiettivi ponendo in evidenza gli impegni della Commissione per il conseguimento dei migliori risultati.</p> <p>La decisione, inoltre, definisce le azioni generali ammissibili ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni; ✓ formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie; ✓ attività di monitoraggio, stima e valutazione; ✓ informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile; ✓ elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; ✓ attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.
Risultati attesi	<p>Conseguire un elevato livello di protezione contro le catastrofi, prevenendo o riducendo i potenziali effetti, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti. Migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi, facilitare una risposta rapida e efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti e rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.</p>
Beneficiari	<p>Enti pubblici e privati degli Stati dell'Unione; Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri Paesi europei se previsto da accordi e procedure; Paesi aderenti, dei Paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi Paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.</p>
Dotazione finanziaria	<p>Importo complessivo 2014-2020: 368,248 milioni di € a prezzi correnti, di cui: 223,776 milioni di € sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale e 144,652 milioni di € dalla rubrica 4 "Europa globale".</p> <p>Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.</p>
Programma di lavoro della Commissione	<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sino alla data del 31 dicembre 2020 e atti di esecuzione per diverse materie (<i>art. 32 della decisione</i>).</p>
	<p>http://ec.europa.eu/echo/</p>

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2014-2020)

Programma	<p>Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio</p>
Base giuridica di riferimento	<p>Proposta della Commissione): COM(2011) 751 finale</p>
	<p>Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 277 del 13 settembre 2012</p>
	<p>Parere CESE: Pubblicato sulla GUUE C 299 del 4 ottobre 2012</p>
	<p>Posizione PE: Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014</p>
	<p>Posizione del Consiglio: 2011/0366 del 16 aprile 2014</p>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	<p>Altro:</p> <p>Con il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, si sono definite le disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUUE L 150 del 20.05.2014).</p> <p>Con il Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, è stato istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, per la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione della crisi, che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio.</p>
Obiettivi	<p>Il regolamento stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;2) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;3) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;4) i principi e il meccanismo per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione;5) l'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni. <p>Il Fondo Migrazione e Asilo si occupa dei differenti aspetti delle politiche comuni europee in materia di flussi migratori, di gestione integrata della migrazione e di asilo. Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>Nell'ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;✓ sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;✓ promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;✓ migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica. <p>Il nuovo programma sostituisce i programmi del periodo di programmazione 2007-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi✓ Fondo europeo per i rifugiati✓ Fondo europeo per i rimpatri
Risultati attesi	<p>Semplificazione, razionalizzazione, consolidamento e trasparenza dei finanziamenti nel settore. In tale contesto è opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni, evitando qualsiasi sovrapposizione tra i diversi strumenti di finanziamento.</p>
Beneficiari	<p>Autorità ed Enti responsabili della gestione dei flussi migratori.</p>
Valore aggiunto atteso	<p>Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo siano distribuite per la realizzazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l'Unione, come pure per l'attuazione di un programma di reinsediamento dell'Unione e del trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.</p>
Dotazione finanziaria	<p>Importo complessivo 2014-2020: 3 137 milioni di € a prezzi correnti, di cui: 2.752 milioni di € per i programmi nazionali degli Stati membri; 385 milioni di € per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni.</p>
Programma di lavoro della Commissione	<p>Il programma verrà attuato attraverso atti delegati della Commissione.</p>
Informazioni sui bandi	<p>http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-victims-torture/calls/call-2014/index_en.htm</p>
Approfondimenti	<p>Sito della DG Affari interni della Commissione: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm</p>



Organizzazione comune dei mercati dei prodotti (2014-2020)

Programma/Strumento Azione/Misura	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Base giuridica di riferimento	<p>Proposta della Commissione): COM(2011) 626 definitivo – COM(2012) 535 definitivo</p> <p>Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 225 del 27 luglio 2012</p> <p>Parere CESE: Pubblicati sulla GUUE C 191 del 29 giugno 2012 e GUUE C 044 del 15 febbraio 2013</p> <p>Posizione PE: Risoluzione legislativa del 20 novembre 2013</p> <p>Posizione del Consiglio: PE 96 2013 REV 1</p> <p>Altro: Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013: Pubblicato sulla GUUE C 35 del 9 febbraio 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Regolamento 1307/2013</p>
Obiettivi	<p>Il regolamento istituisce un'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli², ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati (Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Il regolamento contiene tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti all'applicazione del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, la Commissione ha il potere di adottare i necessari atti delegati finalizzati agli adeguamenti tecnici.</p> <p>Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. È necessario continuare a mantenere in vita, sotto forma di "rete di sicurezza", le seguenti "Misure di sostegno del mercato, razionalizzate e semplificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Intervento pubblico: sono ammissibili all'intervento pubblico i prodotti: frumento tenero, frumento duro, orzo e granturco; risone; carni bovine fresche o refrigerate; burro da latte vaccino; latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino (è stato eliminato il sorgo – o saggina). L'intervento pubblico è aperto, nei periodi stabiliti, per frumento tenero, burro e latte scremato in polvere; negli altri casi è invece aperto dalla Commissione tramite atti di esecuzione. ✓ Aiuto all'ammasso privato: i prodotti ammissibili sono: zucchero bianco; olio di oliva; fibre di lino; carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi; burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino; formaggio; latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino; carni suine; carni ovine e caprine. La Commissione decide di aprire le misure di aiuto all'ammasso privato tramite atti di esecuzione. <p>Le altre misure previste dal Regolamento</p> <p>Regimi di aiuto nei settori specifici: sono stati confermati i regimi nei seguenti settori specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole ✓ Programma latte nelle scuole ✓ Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola: si tratta di programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori od organizzazioni interprofessionali. In tale ambito l'Italia ha a disposizione 35.991.000 euro all'anno. I programmi riguardano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ monitoraggio e gestione del mercato; ✓ miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicultura;

² L'OCM riguarda i seguenti prodotti: cereali; riso; zucchero; foraggi essiccati; sementi; luppolo; olio di oliva e olive da tavola; lino e canapa; prodotti ortofrutticoli; prodotti ortofrutticoli trasformati; banane; settore vitivinicolo; piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; tabacco; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcolico etilico di origine agricola; prodotti dell'apicoltura; bachi da seta ed altri prodotti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	<ul style="list-style-type: none">✓ miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;✓ miglioramento della qualità della produzione;✓ sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità;✓ diffusione di informazioni sulle misure adottate al fine di migliorare la qualità.
Obiettivi	<p>Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio, e predisporre dei programmi operativi con durata minima di tre anni e massima di cinque anni. I programmi hanno i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;✓ miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;✓ incremento del valore commerciale dei prodotti;✓ promozione dei prodotti, freschi o trasformati;✓ misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;✓ prevenzione e gestione delle crisi.
	<p>Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo: si tratta di programmi quinquennali nazionali, che possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ promozione;✓ ristrutturazione e riconversione dei vigneti;✓ vendemmia verde;✓ fondi di mutualizzazione;✓ assicurazione del raccolto;✓ investimenti;✓ innovazione nel settore vitivinicolo;✓ distillazione dei sottoprodotti.
	<p>Aiuti nel settore dell'apicoltura: gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"), che vanno sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. Le misure che possono essere previste nei programmi apicoli sono:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;✓ lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;✓ razionalizzazione della transumanza;✓ misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;✓ misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;✓ collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;✓ monitoraggio del mercato;✓ miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.
	<p>Il regolamento prevede l'abolizione di tutti gli strumenti di regolazione dell'offerta. Le quote zucchero saranno soppresse nel 2017 rafforzando nel contempo l'organizzazione del settore sulla base di contratti e accordi interprofessionali obbligatori. Le quote latte saranno abolite dal 2015. Infine, viene istituito un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che si applica dal 1/01/2016 al 31/12/2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione per valutarne il funzionamento ed, eventualmente, presentare nuove proposte; tale sistema fissa il limite di impianto all'1% del vigneto per anno.</p> <p>Vengono mantenute, in forma modificata e semplificata, le norme di commercializzazione, le norme per gli scambi commerciali con i paesi terzi e le norme sulla concorrenza. Le organizzazioni professionali e interprofessionali saranno incoraggiate attraverso una regolamentazione ad hoc in materia di diritto della concorrenza in settori specifici (carni bovine, cereali, olio di oliva, latte) e potranno negoziare contratti di vendita a nome dei loro membri e generare in tal modo guadagni di efficienza.</p> <p>Infine è prevista l'adozione di misure d'emergenza in caso di turbative generali del mercato con finanziamento tramite una riserva di crisi costituita mediante la riduzione annuale dei pagamenti diretti (accompagnata da una clausola di emergenza generalizzata). Per i fondi non impiegati è disposta la restituzione agli agricoltori l'anno successivo.</p>
Risultati attesi	<p>Aumentare la produttività, le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione attraverso l'innovazione della produttività e della sostenibilità agricole e l'uso efficiente delle risorse. Tali risultati si potranno ottenere puntando su una maggiore cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento delle conoscenze tecnologiche agli agricoltori.</p>
Beneficiari	<p>Stati membri, persone fisiche e persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.</p>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Stato di avanzamento della procedura	Conclusa con l'approvazione e la pubblicazione del Regolamento.
Programma di lavoro della Commissione	Per garantire il corretto funzionamento del sistema è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati (in conformità dell'art. 115 del Regolamento).
Approfondimenti	http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm (sito "Agricoltura e Sviluppo rurale") http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm (la PAC dopo il 2013) http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm (finanziamento PAC)
	press release

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (2014-2020)

Programma	Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
Base giuridica di riferimento	Proposta della Commissione): COM(2011) 628/2 definitivo
	Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 225 del 27 luglio 2012
	Parere CESE: Pubblicato sulla GUUE C11 del 15 gennaio 2013
	Posizione PE: Risoluzione legislativa del 20 novembre 2013
	Posizione del Consiglio: PE –CONS 94 2013 REV 1
	Altro: Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013: Pubblicato sulla GUUE C 35 del 9 febbraio 2012
	Regolamento 1307/2013 - Regolamento (UE) n. 1308/2013
Obiettivi	<p>Il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune stabilisce le regole applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; ✓ al sistema di consulenza aziendale; ✓ ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; ✓ al regime della condizionalità; ✓ alla liquidazione dei conti. <p>Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); ✓ il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). <p>Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.</p> <p>Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli; ✓ i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; ✓ il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5 del regolamento; ✓ il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivi	<p>Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;✓ le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;✓ la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;✓ i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole. <p>Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.</p> <p>I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC.</p> <p>Monitoraggio e valutazione della PAC - È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;✓ delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,✓ delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle disposizioni del regolamento 1306/2013. <p>Il Regolamento stabilisce anche le norme relative al recupero di somme percepite dai beneficiari a seguito di accertate irregolarità o negligenza da parte del beneficiario stesso.</p>
Risultati attesi	<p>Permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro. È necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri dovrebbero anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.</p>
Beneficiari	<p>Stati membri, persone fisiche e persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.</p>
Programma di lavoro della Commissione	<p>Per garantire il corretto funzionamento del sistema (di cui all'articolo 7 del regolamento), è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati (in conformità dell'art. 115 del Regolamento).</p>
Approfondimenti	<p>http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm (sito "Agricoltura e sviluppo rurale") http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm (la PAC dopo il 2013) http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm (finanziamento PAC) press release</p>



LE DEFINIZIONI, IN ITALIANO, INGLESE E FRANCESE, CONTENUTE NEI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Con il presente numero del notiziario periodico prosegue la pubblicazione di una serie di tabelle sinottiche volte a favorire la conoscenza non solo in italiano, ma anche in inglese e francese (principali lingue di lavoro delle istituzioni comunitarie) delle definizioni fornite nei documenti ufficiali dell'Unione europea

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC

ITALIANO Definizioni	INGLESE Definitions	FRANCESE Définitions
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008	Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008	Règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n ° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n ° 2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n ° 1200/2005 et n ° 485/2008 du Conseil
Articolo 2 - termini usati nel presente regolamento	Article 2 - Terms used in this Regulation	Article 2 - Termes utilisés dans le présent règlement
1) Ai fini del presente regolamento si intende per:	1) For the purpose of this Regulation:	1) Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;	a) "farmer", means a farmer within the meaning of Article 4 of Regulation (EU) 1307/2013;	a) "agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013;
b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;	b) "agricultural activity" means an agricultural activity within the meaning of Article 4 of Regulation (EU) 1307/2013;	b) "activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013;
c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;	c) "agricultural area" means an agricultural area within the meaning of Article 4 of Regulation (EU) 1307/2013;	c) "surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013;
d) "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;	d) "holding" means holding within the meaning of Article 4 of Regulation (EU) 1307/2013, save as provided for in Article 91(3);	d) "exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3, ;
e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;	e) "direct payments" means direct payments within the meaning of Article 1 of Regulation (EU) 1307/2013;	e) "paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1 ^{er} du règlement (UE) n° 1307/2013;
f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;	f) "sectoral agricultural legislation" means any applicable acts adopted within the framework of the CAP on the basis of Article 43 TFEU as well as, where applicable, any delegated or implementing acts adopted on the basis of such acts, and Part Two of Regulation (EU) No 1303/2013 insofar as it applies to the EAFRD;	f) législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) n° 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;
g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.	g) "irregularity" means an irregularity within the meaning of Article 1(2) of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95.	g) "irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1 ^{er} , paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil.
2) Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:	2) For the purposes of the financing, management and monitoring of the CAP, "force majeure" and "exceptional circumstances" may, in particular, be recognised in the following cases:	2) Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

a) il decesso del beneficiario;	a) the death of the beneficiary;	a) le décès du bénéficiaire;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;	b) long-term professional incapacity of beneficiary;	b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;	c) a severe natural disaster gravely affecting the holding;	c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;	d) the accidental destruction of livestock buildings on the holding;	d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;	e) an epizootic or a plant disease affecting part or all of the beneficiary's livestock or crops respectively;	e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.	f) expropriation of all or a large part of the holding if that expropriation could not have been anticipated on the day of lodging the application.	f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.

Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

ITALIANO Definizioni	INGLESE Definitions	FRANCESE Définitions
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio	Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007	Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
Articolo 3 – Definizioni	Article 3 – Definitions	Article 3 - Définitions
1) Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.	1) For the purposes of this Regulation, the definitions concerning certain sectors as set out in Annex II shall apply.	1) Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.
2) Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017	2) The definitions set out in Section B of Part II of Annex II shall only apply until the end of the 2016/2017 marketing year for sugar.	2) Les définitions énoncées à l'annexe II, partie II, section B, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre.
3) Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo disposizione contraria del presente regolamento.	3) The definitions set out in Regulation (EU) No 1306/2013, Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council shall apply for the purposes of this Regulation, save as otherwise provided for in this Regulation.	3) Les définitions figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013, le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.
4) Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.	4) In order to take into account the specific characteristics of the rice sector, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 amending the definitions concerning the rice sector set out in Part I of Annex II to the extent necessary to update the definitions in the light of market developments.	4) Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p>5) Ai fini del presente regolamento: a) per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata</p>	<p>5) For the purposes of this Regulation: a) "less developed regions" means those regions defined as such in point (a) of the first subparagraph of Article 90(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council ; b) "adverse climatic event which can be assimilated to a natural disaster" means weather conditions such as frost, hail, ice, rain or drought which destroy more than 30 % of the average annual production of a given farmer in the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding five-year period, excluding the highest and lowest entry.</p>	<p>5) Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "régions moins développées", les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) "phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle", des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.</p>
--	--	---

Meccanismo unionale di protezione civile

ITALIANO Definizioni	INGLESE Definitions	FRANCESE Définitions
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , su un meccanismo unionale di protezione civile	Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism	Décision n ° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union
Articolo 4 – Definizioni - Ai fini della presente decisione, si intende per:	Article 4 – Definitions - For the purpose of this Decision, the following definitions shall apply:	Article 4 – Définitions - Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) "catastrofe": qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;	1) 'disaster' means any situation which has or may have a severe impact on people, the environment, or property, including cultural heritage;	1) "catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;
2) "risposta": qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;	2) 'response' means any action taken upon request for assistance under the Union Mechanism in the event of an imminent disaster, or during or after a disaster, to address its immediate adverse consequences;	2) "réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;
3) "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe;	3) 'preparedness' means a state of readiness and capability of human and material means, structures, communities and organisations enabling them to ensure an effective rapid response to a disaster, obtained as a result of action taken in advance;	3) "préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;
4) "prevenzione": qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;	4) 'prevention' means any action aimed at reducing risks or mitigating adverse consequences of a disaster for people, the environment and property, including cultural heritage;	4) "prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>5) "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;</p>	<p>5) 'early warning' means the timely and effective provision of information that allows action to be taken to avoid or reduce risks and the adverse impacts of a disaster, and to facilitate preparedness for an effective response;</p>	<p>5) "alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;</p>
<p>6) "modulo": un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;</p>	<p>6) 'module' means a self-sufficient and autonomous predefined task- and needs-driven arrangement of Member States' capabilities or a mobile operational team of the Member States, representing a combination of human and material means that can be described in terms of its capacity for intervention or by the task(s) it is able to undertake;</p>	<p>6) "module", l'organizzazione predefinita, autosufficiente e autonoma delle capacità degli Stati membri, in funzione delle missioni e dei bisogni, o una squadra operativa mobile degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che può essere descritto in termini di capacità di agire o in funzione della o delle missioni che essa svolge;</p>
<p>7) "valutazione del rischio": l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;</p>	<p>7) 'risk assessment' means the overall cross-sectoral process of risk identification, risk analysis, and risk evaluation undertaken at national or appropriate sub-national level;</p>	<p>7) "évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;</p>
<p>8) "capacità di gestione dei rischi": la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:</p>	<p>8) 'risk management capability' means the ability of a Member State or its regions to reduce, adapt to or mitigate risks (impacts and likelihood of a disaster), identified in its risk assessments to levels that are acceptable in that Member State. Risk management capability is assessed in terms of the technical, financial and administrative capacity to carry out adequate:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) risk assessments;(b) risk management planning for prevention and preparedness; and(c) risk prevention and preparedness measures;	<p>8) "capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:</p> <ul style="list-style-type: none">a) mener des évaluations des risques adéquates;b) effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; etc) prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;
<p>9) "supporto della nazione ospitante": qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;</p>	<p>9) 'host nation support' means any action undertaken in the preparedness and response phases by the country receiving or sending assistance, or by the Commission, to remove foreseeable obstacles to international assistance offered through the Union Mechanism. It includes support from Member States to facilitate the transiting of this assistance through their territory;</p>	<p>9) "soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;</p>
<p>10) "mezzo di risposta": l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale;</p>	<p>10) 'response capacity' means assistance that may be provided through the Union Mechanism upon request;</p>	<p>10) "capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être apportée via le mécanisme de l'Union;</p>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p>11) "supporto logistico": attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese.</p>	<p>11) 'logistical support' means the essential equipment or services required for expert teams referred to in Article 17(1) to perform their tasks, inter alia communication, temporary accommodation, food or in-country transport.</p>	<p>11) "appui logistique", du matériel ou des services essentiels dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en matière de communication, d'hébergement temporaire, de nourriture et de transport à l'intérieur du pays.</p>
--	---	---

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

ITALIANO Definizioni	INGLESE Definitions	FRANCESE Définitions
Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GUUE L 150 del 20.05.2014).	Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC	Règlement (UE) n ° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n ° 573/2007/CE et n ° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil
Articolo 2 - Definizioni	Article 2 - Definitions	Article 2 - Définitions
Ai fini del presente regolamento si intende per:	For the purpose of this Regulation, the following definitions apply:	Aux fins du présent règlement, on entend par:
<p>a) "reinsediamento": il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:</p> <p>I. i) "status di rifugiato" ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE</p> <p>II. II) "status di protezione sussidiaria" ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure</p> <p>III. II) qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);</p>	<p>a) 'resettlement' means the process whereby, on a request from the United Nations High Commissioner for Refugees ('UNHCR') based on a person's need for international protection, third-country nationals are transferred from a third country and established in a Member State where they are permitted to reside with one of the following statuses:</p> <p>I. 'refugee status' within the meaning of point (e) of Article 2 of Directive 2011/95/EU;</p> <p>II. 'subsidiary protection status' within the meaning of point (g) of Article 2 of Directive 2011/95/EU; or</p> <p>III. any other status which offers similar rights and benefits under national and Union law as those referred to in points (i) and (ii);</p>	<p>a) «réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d'un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l'un des status suivants:</p> <p>I. le «statut de réfugié» au sens de l'article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;</p> <p>II. le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l'article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou</p> <p>III. tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l'Union, comme les status visés aux points i) et ii);</p>
<p>b) "altri programmi di ammissione umanitaria": un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;</p>	<p>b) 'other humanitarian admission programmes' means an ad hoc process whereby a Member State admits a number of third-country nationals to stay on its territory for a temporary period of time in order to protect them from urgent humanitarian crises due to events such as political developments or conflicts;</p>	<p>b) «autres programmes d'admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu'un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d'une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l'évolution de la situation politique ou des conflits;</p>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<p>c) “protezione internazionale”: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;</p>	<p>c) international protection’ means refugee status and subsidiary protection status within the meaning of Directive 2011/95/EU;</p>	<p>c) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;</p>
<p>d) “rimpatrio”: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;</p>	<p>d) ‘return’ means the process of a third-country national going back, whether in voluntary compliance with an obligation to return or enforced, as defined in Article 3 of Directive 2008/115/EC;</p>	<p>d) «retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;</p>
<p>e) “cittadino di paese terzo”: una persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;</p>	<p>e) ‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 20(1) TFEU. Reference to third-country nationals shall be understood to include stateless persons and persons with undetermined nationality;</p>	<p>e) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;</p>
<p>f) “allontanamento”: l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;</p>	<p>f) ‘removal’ means the enforcement of the obligation to return, namely the physical transportation out of the Member State, as defined in Article 3 of Directive 2008/115/EC;</p>	<p>f) «éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;</p>
<p>g) “partenza volontaria”: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;</p>	<p>g) ‘voluntary departure’ means compliance with the obligation to return within the time-limit fixed for that purpose in the return decision, as defined in Article 3 of Directive 2008/115/EC;</p>	<p>g) «départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;</p>
<p>h) “minore non accompagnato”: un cittadino di paese terzo d’età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;</p>	<p>h) ‘unaccompanied minor’ means a third-country national below the age of 18 years, who arrives or arrived on the territory of a Member State unaccompanied by an adult responsible for him/her whether by law or the national practice of the Member State concerned, and for as long as he/she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he/she entered the territory of a Member State;</p>	<p>h) «mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;</p>
<p>i) “persona vulnerabile”: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;</p>	<p>i) ‘vulnerable person’ means any third-country national who complies with the definition under Union law relevant to the policy area of action supported under the Fund;</p>	<p>i) «personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;</p>
<p>j) “familiare”: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;</p>	<p>j) ‘family member’ means any third-country national who complies with the definition under Union law relevant to the policy area of action supported under the Fund;</p>	<p>j) «membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;</p>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p>k) “situazione di emergenza”: la situazione risultante:</p> <p>I. da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,</p> <p>II. dall’attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure</p> <p>III. da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.</p>	<p>k) ‘emergency situation’ means a situation resulting from:</p> <p>I. heavy migratory pressure in one or more Member States characterised by a large and disproportionate inflow of third-country nationals, which places significant and urgent demands on their reception and detention facilities, asylum systems and procedures;</p> <p>II. the implementation of temporary protection mechanisms within the meaning of Directive 2001/55/EC; or</p> <p>III. heavy migratory pressure in third countries where refugees are stranded due to events such as political developments or conflicts.</p>	<p>k) «situation d’urgence», toute situation due:</p> <p>I. à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;</p> <p>II. à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou</p> <p>III. à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.</p>
--	--	---



Definizioni di PMI dalla Raccomandazione 2003/361/CE

Si riportano di seguito le definizioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE spesso richiamate dai nuovi regolamenti sui programmi comunitari per il periodo 2014-2020

<p>Impresa Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.</p>	<p>Enterprise An enterprise is considered to be any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form. This includes, in particular, self-employed persons and family businesses engaged in craft or other activities, and partnerships or associations regularly engaged in an economic activity.</p>	<p>Entreprise Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.</p>
<p>Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.</p>	<p>Staff headcount and financial ceilings determining enterprise categories 1. The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. 2. Within the SME category, a small enterprise is defined as an enterprise which employs fewer than 50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million. 3. Within the SME category, a microenterprise is defined as an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.</p>	<p>Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. 2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.</p>
<p>Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.</p>	<p>Staff headcount The headcount corresponds to the number of annual work units (AWU), i.e. the number of persons who worked fulltime within the enterprise in question or on its behalf during the entire reference year under consideration. The work of persons who have not worked the full year, the work of those who have worked part-time, regardless of duration, and the work of seasonal workers are counted as fractions of AWU. The staff consists of: (a) employees; (b) persons working for the enterprise being subordinated to it and deemed to be employees under national law; (c) owner-managers; (d) partners engaging in a regular activity in the enterprise and benefiting from financial advantages from the enterprise. Apprentices or students engaged in vocational training with an apprenticeship or vocational training contract are not included as staff. The duration of maternity or parental leaves is not counted.</p>	<p>L'effectif L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé: a) des salariés; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national; c) des propriétaires exploitants; d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise. Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.</p>



COMUNICAZIONI

Concorsi

La Corte dei Conti europea ha pubblicato un avviso di posto vacante con la qualifica di:

- **Capo Unità Affari giuridici (Gruppo di funzioni AD, grado 9-14)**

La Corte dei conti europea è l'istituzione dell'Unione europea (UE) a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell'Unione. Quale revisore esterno dell'UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione.

La Corte espleta servizi di audit nell'ambito dei quali valuta l'acquisizione e l'erogazione dei fondi dell'UE. Esamina le operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte dei conti comunica i risultati dei suoi audit in relazioni chiare, pertinenti e obiettive. Formula anche dei pareri su questioni inerenti alla gestione finanziaria.

Alle dipendenze del Presidente della Corte, il Capo Unità affari giuridici avrà l'incarico di dirigere e gestire l'unità, svolgere la funzione di consulente giuridico interno e difendere gli interessi della Corte in materia di contenzioso, espletare compiti giuridici comprendenti in particolare la redazione di pareri giuridici in materia di diritto dell'Unione, l'assistenza ai Membri e alle sezioni di audit nel trattare questioni di carattere giuridico, consulenza giuridica interna in materia di diritto istituzionale, amministrativo e statutario nonché la rappresentanza della Corte dei conti davanti ai tribunali e, nel quadro della cooperazione interna, assistere i servizi amministrativi in materia di contratti e appalti.

Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: vacancies@eca.europa.eu

Il termine per la presentazione delle candidature è il **30 settembre 2014, a mezzogiorno**. L'avviso è pubblicato nella **GUUE C 283/A del 26 agosto 2014**.

L'impresa comune Bioindustrie ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di un posto vacante di:

- **Direttore esecutivo (Agente temporaneo grado AD 14)**

L'impresa comune Bioindustrie è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e il consorzio di bioindustrie (consorzio BIC). È un ente di diritto europeo con sede a Bruxelles, con mandato fino al 31 dicembre 2024. Essa darà attuazione a un'iniziativa tecnologica congiunta tesa a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Bioindustrie e ne cura le relazioni con l'esterno. Nell'esercizio delle sue funzioni agisce in completa indipendenza e risponde delle sue attività al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo dirige e gestisce l'impresa comune Bioindustrie, assume la responsabilità complessiva per le sue attività operative, inclusa l'attuazione del bilancio, e ne assicura il conseguimento degli obiettivi.

Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:

<https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/> e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.

Il termine ultimo per l'iscrizione è il **3 ottobre 2014, alle ore 12**. L'avviso è pubblicato nella **GUUE C 299/A del 5 settembre 2014**.

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha pubblicato un bando di selezione generale per l'assegnazione di un posto di:

- **Editore per la visualizzazione dati (Riferimento: EF-TA-14-02 – Agente temporaneo AD 6)**

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino, Irlanda, intende assumere un editore per la visualizzazione dati.

L'editore per la visualizzazione dati presterà servizio presso l'unità Informazione e comunicazione. Il suo compito consisterà nella creazione di efficaci rappresentazioni grafiche di dati e risultati di studi di ricerca. Il candidato prescelto dovrà dimostrare di possedere talento creativo e, al tempo stesso, la capacità tecnica di comunicare visivamente complessi dati di ricerca in ambito economico e sociale oltre che un genuino interesse per le attività di Eurofound. Dovrà inoltre possedere ottime competenze interpersonali per collaborare con un ampio ventaglio di colleghi e contraenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il candidato prescelto sarà assunto come agente temporaneo (AD 6) con un contratto iniziale a tempo determinato di 5 anni.

L'elenco completo dei requisiti nonché le modalità di candidatura e le procedure di selezione possono essere scaricate dal sito Internet di Eurofound, alla sezione dedicata ai posti vacanti:

<http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm>


Tutte le candidature devono essere presentate tramite il modulo di candidatura ufficiale, anch'esso scaricabile dal sito Internet. Termine per la presentazione delle candidature: **7 ottobre 2014**. L'avviso è pubblicato nella **GUUE C 304/A del 9 settembre 2014**.



LAVORI DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI EUROPEE

Parlamento europeo

Attualmente il [Parlamento](#) è composto da 751 deputati provenienti da 28 Stati membri dell'Unione europea, e discute in 24 lingue.



La Plenaria

Il Parlamento europeo si riunisce in seduta [Plenaria](#) tutti i mesi (salvo in agosto) a Strasburgo, nel corso di una tornata di quattro giorni (dal lunedì al giovedì). Sei volte all'anno esso si riunisce anche a Bruxelles per due giorni (il mercoledì e il giovedì). Il periodo di tornata si suddivide a sua volta in sedute giornalieri.

La seduta plenaria rappresenta il punto d'arrivo del lavoro legislativo effettuato in seno alle commissioni parlamentari e ai gruppi politici. La seduta plenaria rappresenta altresì la sede in cui i rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea – i deputati europei – partecipano al processo decisionale comunitario e fanno valere i propri punti di vista presso la Commissione e il Consiglio.

La **Commissione europea** e il **Consiglio dell'Unione europea** partecipano alle sedute plenarie onde agevolare la collaborazione tra le istituzioni nel processo decisionale. Su domanda del Parlamento europeo, i rappresentanti delle due istituzioni sono altresì tenuti a rilasciare dichiarazioni o a rendere conto delle loro attività, rispondendo alle [interrogazioni](#) che possono essere loro poste dai deputati. Tali discussioni si possono concludere con la votazione di una risoluzione.

Le Commissioni del Parlamento europeo

Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori.

Le [Commissioni](#) parlamentari sono 20 e sono composte da un minimo di 25 a un massimo di 71 deputati, ciascuna di esse è dotata di un presidente, di un ufficio di presidenza e di una segreteria. La loro composizione politica rispecchia quella dell'Aula.

Le commissioni parlamentari si riuniscono una o due volte al mese a Bruxelles e le loro discussioni sono pubbliche.

In seno alle commissioni parlamentari i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa. Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula.

Il Parlamento europeo può infine creare delle sottocommissioni e delle commissioni temporanee speciali che si occupano di argomenti specifici, come pure commissioni d'inchiesta nell'ambito delle proprie competenze di controllo, per investigare eventuali casi di grave infrazione delle leggi europee.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le prossime riunioni delle commissioni e sotto-commissioni del Parlamento europeo nel 2014

COMMISSIONI/SOTTO-COMMISSIONI	CALENDARIO - 2014 ³		
	OTT	Nov	Dic
AFFARI ESTERI – (AFET)	6 - 7 - 16	3 - 4 - 17	1 - 2 - 11
DIRITTI DELL'UOMO – (DROI)	1 - 13	5 - 6 - 20	3 - 4
SICUREZZA E DIFESA – (SEDE)	1 - 13	5 - 20	3
SVILUPPO – (DEVE)	6 - 7	10 - 11	8
COMMERCIO INTERNAZIONALE – (INTA)	6 - 7	5 - 6	3 - 4
BILANCI – (BUDG)	1 - 6 - 7 - 13	3 - 4 - 13 - 20	3 - 4 - 11
CONTROLLO BILANCI – (CONT)	7 - 16	5 - 6 - 17 - 20	1 - 2 - 8 - 11
PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI – (ECON)	7 - 13	3 - 4 - 11 - 17	1 - 2 - 8
OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI – (EMPL)	16	4 - 20	1 - 2
AMBIENTE, SANITÀ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE – (ENVI)	6 - 9 - 13 - 16	5 - 6 - 10 - 13	3 - 4
INDUSTRIA, RICERCA E ENERGIA – (ITRE)	6 - 7	5 - 6 - 17	3 - 4
MERCATO INTERNO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI - (IMCO)	6 - 7	5 - 6 - 17	3 - 4
TRASPORTI E TURISMO – (TRAN)	6 - 7	3 - 4 - 20	1 - 2
SVILUPPO REGIONALE – (REGI)	6 - 7	3 - 4	3
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE – (AGRI)	6 - 7	5 - 6	3 - 4
PESCA – (PECH)	16	5 - 6	3 - 4
CULTURA E ISTRUZIONE – (CULT)	6 - 7	3 - 4	1 - 2
GIURIDICA – (JURI)	13	10 - 11	1 - 2
LIBERTÀ CIVILE, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI – (LIBE)	6 - 7 - 16	5 - 6 - 10 - 11 - 20	3 - 4 - 11
AFFARI COSTITUZIONALI – (AFCO)	6 - 7	-	-
DIRITTI DELLA DONNA E UGUAGLIANZA DI GENERE – (FEMM)	6 - 13	5 - 6	1 - 2
PETIZIONI – (PETI)	7	11	1 - 2

Le prossime riunioni in plenaria del Parlamento europeo nel 2014⁴

SEDE	SETT	OTT	Nov	Dic
BRUXELLES		8-9	12-13	
STRASBURGO	15-18	20-23	24-27	15-18

³ Nel mese di agosto non sono previste attività delle Commissioni del PE.

⁴ Nel mese di agosto non sono previste attività del PE.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le Formazioni del Consiglio dell'Unione europea

FORMAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁵		CALENDARIO 2014		
		OTT	Nov	DIC
IT	<u>AFFARI GENERALI</u>			
EN	<u>GENERAL AFFAIRS</u>	21	18 - 19	16
FR	<u>AFFAIRES GÉNÉRALES</u>			
IT	<u>AFFARI ESTERI</u>			
EN	<u>FOREIGN AFFAIRS</u>	20	17 - 18 21	12 - 15
FR	<u>AFFAIRES ÉTRANGÈRES</u>			
IT	<u>ECONOMIA E FINANZA</u>			
EN	<u>ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS</u>	14	7 - 14	5
FR	<u>AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES</u>			
IT	<u>GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (GAI)</u>			
EN	<u>JUSTICE AND HOME AFFAIRS (JAH)</u>	9 - 10	-	4 - 5
FR	<u>JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES (JAI)</u>			
IT	<u>OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI</u>			
EN	<u>EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS</u>	16	-	1 - 11
FR	<u>EMPLOIE, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS</u>			
IT	<u>COMPETITIVITÀ (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO)</u>			
EN	<u>COMPETITIVENESS (INTERNAL MARKET, INDUSTRY, RESEARCH AND SPACE)</u>	-	-	4 - 5
FR	<u>COMPÉTITIVITÉ (MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, RECHERCHE ET ESPACE)</u>			
IT	<u>TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA</u>			
EN	<u>TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS AND ENERGY</u>	8	27	3 - 9
FR	<u>TRANSPORTS, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉNERGIE</u>			
IT	<u>AGRICOLTURA E PESCA</u>			
EN	<u>AGRICULTURE AND FISHERIES</u>	13 - 14	10 - 11	16
FR	<u>AGRICULTURE ET PÊCHE</u>			
IT	<u>AMBIENTE</u>			
EN	<u>ENVIRONMENT</u>	21	-	17
FR	<u>ENVIRONNEMENT</u>			
IT	<u>ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT</u>			
EN	<u>EDUCATION, YOUTH, CULTURE AND SPORT</u>	-	25	12
FR	<u>ÉDUCATION, JEUNESSE, CULTURE ET SPORT</u>			

⁵ Formazioni del Consiglio. Ciascuno Stato membro partecipa alla preparazione dei lavori del Consiglio e al suo processo decisionale. Il Consiglio si compone dei Ministri degli Stati membri e si riunisce in dieci formazioni diverse a seconda delle materie da discutere. Tutti i lavori del Consiglio sono preparati o coordinati dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER), composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri che lavorano a Bruxelles e dai loro assistenti. I lavori del COREPER sono a loro volta preparati da più di 150 comitati e gruppi composti da delegati degli Stati membri



Comitato delle Regioni

Il [Comitato delle regioni](#) (CdR) è l'assemblea politica che dà voce agli enti regionali e locali nel cuore dell'Unione europea.

Il CdR è stato istituito nel 1994. Il nuovo [Trattato di Lisbona](#) impone alla Commissione europea di consultare gli enti regionali e locali e le loro associazioni in tutta l'Unione già a partire dalla fase prelegislativa. In quanto portavoce di tali enti il CdR è quindi coinvolto attivamente fin dalle fasi iniziali del processo legislativo.

La consultazione del CdR diviene obbligatoria quando una proposta legislativa presentata dalla Commissione riguarda uno o più settori di intervento che hanno incidenza sugli enti regionali e locali.

Il ruolo del CdR non si esaurisce con la pubblicazione del suo parere in merito a una determinata proposta della Commissione. Il Trattato di Lisbona impone, infatti, che il CdR sia consultato anche dal Parlamento europeo, dando così al Comitato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sugli eventuali emendamenti apportati dai parlamentari europei alla normativa proposta. Il CdR ha inoltre la facoltà di interrogare la Commissione, il Parlamento e il Consiglio qualora essi non tengano conto del suo punto di vista e può altresì chiedere una seconda consultazione se la proposta iniziale ha subito modifiche sostanziali nel corso del suo iter presso le altre istituzioni. In casi estremi, il CdR ha anche il diritto di adire la Corte di giustizia europea se ritiene di non essere stato consultato correttamente dalla Commissione, dal Parlamento o dal Consiglio.

La valutazione delle proposte legislative dell'UE da parte del CdR si fonda su tre principi fondamentali:

Sussidiarietà⁶ - Prossimità⁷ - Partenariato⁸

Il CdR è composto attualmente da 353 membri e altrettanti supplenti, provenienti da tutti i 28 Stati membri. Un futuro allargamento dell'UE potrà portare il numero dei membri (e dei supplenti) a un massimo di 350. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta degli Stati membri, per quattro anni. Ciascun paese sceglie i propri membri seguendo procedure distinte, ma ogni delegazione nazionale presso il CdR riflette l'equilibrio politico, geografico e regionale/locale del rispettivo Stato membro. I membri sono rappresentanti eletti di enti locali e regionali della propria regione di origine, oppure rivestono in tali enti cariche di rilievo.

Il Comitato organizza i propri lavori attraverso sei [Commissioni](#) specializzate, composte da suoi membri, che esaminano in dettaglio le proposte sulle quali il Comitato viene consultato e redigono un progetto di parere: in tale documento vengono esposti i punti in cui il Comitato concorda con le proposte della Commissione europea e i punti che invece, a suo avviso, devono essere modificati. Il progetto di parere viene poi esaminato durante una delle cinque [Sessioni Plenarie](#) annuali. Se la maggioranza lo approva, esso viene adottato come parere del Comitato delle regioni, e rinviato alla Commissione per essere poi trasmesso al Parlamento e al Consiglio. Il CdR, inoltre, può adottare risoluzioni su questioni politiche d'attualità.

Le Commissioni del Comitato delle Regioni

CALENDARIO COMMISSIONI	OTT	NOV	DIC
Cittadinanza, <i>governance</i> , affari istituzionali ed esterni CIVEX	-	17	-
Politica di coesione territoriale COTER	22	-	16
Politica economica e sociale ECOS	-	-	17
Istruzione, gioventù, cultura e ricerca EDUC	21	-	-
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia ENVE	16 - 17	-	11
Risorse naturali NAT	3	27	-

Le Sessioni Plenarie del Comitato delle Regioni 2014

MESE	DATA	NR. SEDUTA
OTTOBRE	6 - 8	108
DICEMBRE	3 - 4	109

⁶ Questo principio, definito nei trattati contestualmente alla creazione del CdR, stabilisce che, nell'ambito dell'UE, le decisioni dovrebbero essere prese al livello più vicino ai cittadini.

⁷ Tutti i livelli amministrativi dovrebbero mirare a essere "vicini ai cittadini", in particolare organizzando il proprio lavoro in maniera trasparente.

⁸ Una sana *governance* europea implica una stretta cooperazione tra il livello europeo, quello nazionale e quello regionale e locale: tutti e quattro i livelli sono indispensabili e dovrebbero partecipare all'intero processo decisionale.



Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)

Il CESE è un organo consultivo dell'Unione europea. Istituito nel 1957, fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio, e Parlamento europeo) attraverso l'elaborazione di pareri sulle proposte di leggi europee, e si esprime, inoltre, con pareri elaborati di propria iniziativa su altre problematiche che a suo giudizio meritano una riflessione. Uno dei compiti principali del CESE è quello di fungere da ponte tra le istituzioni dell'UE e la cosiddetta "Società civile organizzata": a tal fine contribuisce a rafforzare il ruolo delle organizzazioni della società civile stabilendo un dialogo strutturato con tali organizzazioni negli Stati membri dell'UE e in altri paesi del mondo.

I membri del CESE rappresentano un ampio ventaglio di interessi economici, sociali e culturali nei rispettivi paesi. All'interno del Comitato sono divisi in tre gruppi: "Datori di lavoro", "Lavoratori" e "Attività diverse" (agricoltori, consumatori, ambientalisti, associazioni delle famiglie, ONG ecc).

Il CESE consta di 353 membri in rappresentanza di 28 Stati.

Le Sessioni Plenarie del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)

NR. SEDUTA	OTT	Dic
502	15 - 16	
503		10 - 11

Le Commissioni del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)

CALENDARIO COMMISSIONI	OTT	Nov	Dic
Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale <u>Eco</u>	-	18	15
Mercato unico, produzione e consumazione <u>INT</u>	-	19	16
Osservatorio mercato unico <u>SMO</u>	20	-	-
Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione <u>TEN</u>	1	11	-
Occupazione, affari sociali e cittadinanza <u>Soc</u>	-	20	18
Osservatorio mercato lavoro <u>LMO</u>	-	13	-
Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente <u>NAT</u>	-	12	-
Osservatorio sviluppo sostenibile <u>SDO</u>	-	5	-
Relazioni esterne <u>REX</u>	20	17	17
Commissione consultiva dei mutamenti industriali <u>CCMI</u>	13-14	-	-



IL DIALOGO FRA I CITTADINI E LE ISTITUZIONI EUROPEE

Uno degli obiettivi, probabilmente il più ambizioso, delle Istituzioni europee è quello di gettare le basi di una cittadinanza attiva e partecipativa che, a completamento e sostegno della democrazia rappresentativa, possa rafforzare la legittimità democratica. L'interazione tra le istituzioni europee e la società avviene in vari modi: innanzitutto attraverso il Parlamento europeo, quale rappresentanza eletta dei cittadini; tramite gli organi consultivi istituzionali dell'UE⁹, in base al ruolo loro conferito dai Trattati; mediante contatti diretti meno formali con le parti interessate.

Far conoscere agli europei le opportunità che discendono dalla cittadinanza comunitaria dovrebbe quindi favorire un loro coinvolgimento più attivo nei processi decisionali e nella vita pubblica della loro comunità, da quella locale a quella sovranazionale.

Nel suo "[Libro bianco](#)" sulla *governance* europea, (COM(2001) 428 finale, del 5 agosto 2001, la Commissione si è impegnata a contribuire a rafforzare la cultura della consultazione e del dialogo all'interno dell'Unione europea. Infatti, nonostante il [Trattato di Lisbona](#), fin dal dicembre 2007, offre ai cittadini e alle associazioni della società civile la possibilità di rendere note le proprie opinioni e collaborare alla governance della UE, ancora scarsi e insoddisfacenti sono i risultati fin qui ottenuti.

Il Parlamento europeo offre ai cittadini la possibilità di far sentire la propria voce mediante le [Petizioni](#)¹⁰, Il [Mediatore europeo](#)¹¹ e l'[Iniziativa dei cittadini](#)¹².

La Commissione europea, nella fase che precede la definizione e la presentazione di una proposta di normativa europea, può avviare delle [consultazioni pubbliche](#) (la cosiddetta fase "pre-legislativa") al fine di coinvolgere coloro che saranno i destinatari finali della norma europea nel relativo processo legislativo e decisionale. Le consultazioni pubbliche rappresentano uno dei principali strumenti attraverso i quali si attua la politica della trasparenza dell'Unione europea, e sono rivolte, oltre che ai governi degli Stati membri, ai rappresentanti della autorità regionali e locali, alle ONG e ad altre organizzazioni della società civile, agli operatori di mercato, agli accademici ed esperti tecnici, a tutti i cittadini e alle organizzazioni che abbiano interesse nei confronti di specifici temi, oggetto delle proposte legislative della Commissione.

Dal 1° gennaio 2012 la Commissione europea ha prolungato la durata del periodo delle consultazioni pubbliche, passando dalle 8 settimane previste in precedenza alle attuali 12 settimane, concedendo agli interessati la possibilità di formulare le osservazioni sulle nuove politiche e normative fin dalle prime fasi della loro definizione. I risultati sono resi disponibili sul sito istituzionale di modo che gli utenti, oltre che poter esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la possibilità di conoscere le opinioni degli altri e di verificare, in seguito, come la Commissione avrà tenuto conto delle loro riflessioni.

⁹ Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale europeo.

¹⁰ Rappresentano uno dei diritti fondamentali dei cittadini. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea o residente in uno Stato membro può esercitare, in qualsiasi momento, il **diritto di presentare una petizione** al Parlamento europeo, individualmente o in associazione con altri, ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su materie che rientrano nel campo d'attività dell'Unione stessa. Il diritto di petizione è riconosciuto anche alle società, organizzazioni o associazioni con sede sociale nell'Unione europea.

¹¹ Offre ai cittadini la possibilità di manifestare la propria insoddisfazione quando essi ritengono di non essere stati trattati in modo corretto dalle istituzioni comunitarie. Il Mediatore conduce indagini a seguito di denunce relative a casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organi dell'Unione europea – (la Commissione europea, il Consiglio dell'UE, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e tutte le agenzie dell'Unione).

¹² Un milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE può chiedere alla Commissione europea di proporre una normativa in uno dei settori di sua competenza. Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini – che devono essere costituiti da un comitato composto da almeno sette cittadini dell'UE residenti in almeno sette diversi Stati membri - hanno un anno di tempo per raccogliere il sostegno necessario. Le firme devono essere autenticate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli organizzatori di importanti iniziative partecipano all'incontro organizzato dal Parlamento europeo. La Commissione ha tre mesi per esaminare l'iniziativa e decidere la metodologia di intervento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le consultazioni¹³ pubbliche della Commissione europea

SETTORE	TITOLO	SCADENZA ¹⁴
<u>IMPRESA</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA PER I SEGNALI NELLO SPAZIO DEL SERVIZIO APERTO DI GALILEO (OS SIS ICD) – http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/pubconsult-2/index_en.htm	22.09.2014
<u>AMBIENTE</u>	LA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE NELL'UE - http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm	23.09.2014
<u>POLITICA REGIONALE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA " LA DIMENSIONE URBANA DELLE POLITICHE DELL'UNIONE – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AGENDA URBANA DELL'UE – http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/index_en.cfm	26.09.2014
<u>AMBIENTE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA FUTURA INIZIATIVA DELL'UE CONTRO LE PERDITE NETTE DI BIODIVERSITÀ E DI SERVIZI ECOSISTEMICI - http://ec.europa.eu/environment/consultations/nnl_en.htm	26.09.2014
<u>AFFARI MARITTIMI E PESCA</u>	SECONDO PROGETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENEZIONE PER CATEGORIA APPLICABILE AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA – http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/index_en.htm	30.09.2014
<u>RICERCA</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SU "SCIENZA 2.0": SCIENZA IN TRANSIZIONE - http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm	30.09.2014
<u>AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI D'IMPATTO - http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_it.htm	30.09.2014
<u>AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SUGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE - http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_it.htm	30.09.2014
<u>AFFARI MARITTIMI E PESCA</u>	POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2015 NELL'AMBITO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA – http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2015/index_en.htm	30.09.2014
<u>AFFARI INTERNI</u>	CONSULTAZIONE SUL RINNOVO DELLA STRATEGIA DI SICUREZZA INTERNA DELL'UE – http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2014/consulting_0028_en.htm	03.10.2014
<u>CONCORRENZA</u>	VERSO UN CONTROLLO PIÙ EFFICACE DELLE CONCENTRAZIONI FRA IMPRESE NELL'UE - http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/index_en.html	03.10.2014
<u>AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI</u>	REGOLAMENTO QUADRO SULL'INTEGRAZIONE DELLE STATISTICHE SULLE IMPRESE (FRIBS) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/consultations/fribs	07.10.2014
<u>MERCATO INTERNO</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'EQUIVALENZA DEI REGIMI DEI PAESI TERZI PER QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI PAESE PER PAESE SULL'INDUSTRIA ESTRATTIVA E FORESTALE – http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/extractive-forestry/index_en.htm	10.10.2014
<u>RICERCA</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2016-2017 DELLA SEZIONE "SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ" DI ORIZZONTE 2020 – http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm	12.10.2014
<u>POLITICA REGIONALE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA STRATEGIA DELL'UE PER LA REGIONE ALPINA – http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm	15.10.2014
<u>AMBIENTE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA FUTURA INIZIATIVA DELL'UE CONTRO LE PERDITE NETTE DI BIODIVERSITÀ E DI SERVIZI ECOSISTEMICI - http://ec.europa.eu/environment/consultations/nnl_en.htm	17.10.2014
<u>TRASPORTI</u>	CONSULTAZIONE DEI PORTATORI D'INTERESSI SU UN'INIZIATIVA POLITICA RELATIVA ALL'APERTURA DEL MERCATO DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR O DRONI PER USO CIVILE) – http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-civil-drones_en.htm	24.10.2014
<u>MERCATO INTERNO</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'EVENTUALE ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE EUROPEA AI PRODOTTI NON AGRICOLI – SFRUTTARE AL MEGLIO IL KNOW HOW TRADIZIONALE DELL'EUROPA – http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm	28.10.2014
<u>MERCATO INTERNO</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA RIGUARDANTE GLI http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/commercial-agents-directive/index_en.htm genti commerciali (86/653/CEE) –	31.10.2014
<u>EUROPA 2020</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA STRATEGIA EUROPA 2020 - http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm	31.10.2014

¹³ Le Consultazioni pubbliche della Commissione sono disponibili sul sito "La vostra voce in Europa".

¹⁴ In rosso, se indicate, le consultazioni scadute di recente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<u>MERCATO INTERNO</u>	EFFETTI DEI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI INFORMATIVA FINANZIARIA (IFRS) NELL'UE: CONSULTAZIONE PUBBLICA – http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/index_en.htm	01.11.2014
<u>CONCORRENZA</u>	CONSULTAZIONE SUL RIESAME DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI – http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_iber_review/index_en.html	04.11.2014
<u>AMBIENTE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE OPZIONI STRATEGICHE PER OTTIMIZZARE IL RIUTILIZZO DELL'ACQUA NELL'UE – http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm	07.11.2014
<u>AMBIENTE</u>	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA RATIFICA DA PARTE DELL'UE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO – http://ec.europa.eu/environment/consultations/mercury_en.htm	14.11.2014
<u>CONSUMATORI</u>	LIBRO VERDE SULLA SICUREZZA DEI SERVIZI DI RICETTIVITÀ TURISTICA – http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_20141130_tourism_en.htm	30.11.2014
<u>AFFARI MARITTIMI E PESCA</u>	RAZIONALIZZARE I FINANZIAMENTI DELL'UE NELLA REGIONE ARTICA – http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/arctic-eu-funding/index_en.htm	01.12.2014
<u>MERCATO INTERNO</u>	FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE – http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm	01.12.2014
<u>IMPRESA</u>	UNA POLITICA EUROPEA FORTE A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) E DEGLI IMPRENDITORI 2015-2020 – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SMALL BUSINESS ACT (SBA) – http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm	15.12.2014
<u>TRASPORTI</u>	CONSULTAZIONE MIRATA DEI PORTATORI DI INTERESSE SULL'ISTITUZIONE DEL "PROGETTO COMUNE PILOTA" A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO IN EUROPA – http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-31-sesar_en.htm	14.02.2015



EVENTI

Open Days 2014

La 12^a Settimana europea delle regioni e delle città (Open Days) si svolgerà a Bruxelles dal 6 al 9 ottobre 2014.

L'evento annuale fornisce una piattaforma inter-istituzionale per la comunicazione politica e facilita il confronto sulle tematiche europee a livello locale. Gli OPEN DAYS rappresentano un momento importante nell'agenda dell'Unione perché consente di far arrivare ai decisori dell'UE il concetto che le regioni e le città "fanno la differenza".

Gli Open Days sono organizzati dalla Direzione generale per la Politica regionale e urbana della Commissione europea, dal Comitato delle regioni e dagli uffici delle regioni europee a Bruxelles e offrono ai partner l'opportunità di mostrare la loro capacità di creare crescita e occupazione, di attuare la politica di coesione dell'Unione europea e di dimostrare l'importanza del livello locale e regionale per la buona *governance* europea; le regioni e le città sono responsabili di un terzo della spesa pubblica e di due terzi degli investimenti pubblici.

"Crescere insieme-Investimenti intelligenti a favore della gente" è il motto dell'edizione di quest'anno che vedrà la partecipazione, alla sessione di apertura, del Segretario generale dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) José Angel Gurría che presenterà il documento "Regional Outlook 2014" e il rapporto sul "Benessere a livello regionale".

Il programma ufficiale degli Open Days prevede 108 seminari con sede a Bruxelles; è possibile sfogliare il [programma](#) e [registrarsi in linea](#) fino alle ore 17 del 22 settembre.

La partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna

La Regione Sardegna partecipa gli Open Days insieme alle regioni :Algarve e Alenteio (Portogallo), Estremadura (Spagna), Vysocina (Repubblica Ceca), Regione urbana di Lubiana (Slovenia), Lodzkie (Polonia) con la realizzazione di un seminario, che si svolgerà il 7 ottobre sul tema "Le disuguaglianze nella gestione della salute – come affrontare le sfide demografiche". Partendo dalla considerazione che la salute e il benessere della popolazione sono essenziali per una crescita intelligente in Europa, il seminario intende dimostrare la necessità di strategie integrate da parte delle autorità regionali e locali per affrontare i determinanti sociali e demografici delle disuguaglianze sanitarie, con l'obiettivo di fornire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono.

Le migliori pratiche, piani e progetti interdisciplinari, saranno illustrati in una tavola rotonda animata da rappresentanti delle regioni partecipanti e da Andrzej Rys, responsabile della Direzione Salute pubblica e valutazione dei rischi della Direzione Generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea. La



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tavola rotonda sarà seguita da una sessione dedicata allo scambio di informazioni per favorire la ricerca di partner con cui lavorare per la presentazione di progetti comunitari.

Tutte le informazioni sul seminario sono disponibili nel sito dedicato <http://opendays2014.lodzkie.pl>



[HOME](#) [ABOUT](#) [PARTNERS](#) [PROGRAMME](#) [SPEAKERS](#) [BROKERAGE EVENT](#) [NEWS](#) [CONTACT](#) [SEARCH](#)

MANAGING HEALTH INEQUALITIES

How to tackle the demographic challenges? 7th October 2014, 9.00am - 1.00pm

JOIN THE DISCUSSION!

The health and well-being of the population are essential for Smart Growth in Europe. There is a need for integrated strategies of regional and local authorities to address social and demographic determinants of health inequalities with the aim of providing a better quality of life to all citizens regardless of where they live. From best practices, plans and interdisciplinary projects, we aim to deliver a common framework in order to devote sufficient resources management at regional and local level in terms of different policies. The panel discussion will be followed by a brokerage session.

[READ MORE ABOUT THE EVENT](#)

Programme

Draft Agenda

7th October 2014, 9.00am – 1.00pm
Lodzkie House

- 8.45 Registration and Welcome coffee
- 9.00 Welcome address
- 9.05 Keynote speech by **Mr Andrzej Rys**, European Commission
- 9.30 Panel discussion

*Moderator: Guillermo Ramirez, Martín, Secretary General, Association of European Border Regions (AEBR),
Mr García Guerrero, Joaquín, Managing Director of the SES, SES (Regional Health System of Extremadura),
Ms Madjar, Lilijana, Director, Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region
Prof. Kardas, Przemysław, Head of First Department of Family Medicine, Medical University of Lodz,
Ing. Měřítková, Soňa, Head of the Health Department, Vysočina Region
Ing. Santos, David, President, CCDR Algarve,
Dr. Robalo, Jose, President, Alentejo's Health Regional Administration,
Ms Tilocca, Silvana, Director of the Department of Prevention – Local Health Authority n 8- Cagliari*

- 10.45 Coffee break
- 11.00 Brokerage session

*Table 1: Healthy ageing – using new approaches to achieve the goal
Table 2: ICT and m-Health
Table 3: Food safety approach
Table 4: Coordination in healthcare
Table 5: Monitoring and evaluation of projects related to health*

- 12.30 Networking lunch



APPROFONDIMENTI

La riforma della Politica comune della pesca

La Politica Comune della Pesca (PCP) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. Il suo obiettivo è gestire risorse comuni, garantendo a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.

Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in alcuni casi sono oggetto di sovra-sfruttamento; di conseguenza, i paesi UE hanno preso delle misure per garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.

La PCP è stata introdotta per la prima volta negli anni 70 e aggiornata a più riprese. L'ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Finalità della politica comune della pesca

La PCP mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE. L'obiettivo è promuovere un'industria ittica dinamica e garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato.

Sebbene per gli operatori della pesca possa risultare economicamente vantaggioso tendere alla massimizzazione delle catture, è necessario che le pratiche di pesca non impediscano ai pesci di riprodursi. L'attuale politica impone di fissare **per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura** sostenibili che assicurino nel lungo termine la conservazione degli stock ittici.

Non si ha ancora un'idea chiara dell'impatto della pesca sul fragile ambiente marino. Per questo motivo, la PCP adotta un approccio prudente (principio di precauzione¹⁵) che riconosce l'impatto delle attività umane su tutte le componenti di questo **ecosistema**. Le flotte pescherecce dovranno applicare sistemi di cattura più selettivi e abolire progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate.

La riforma modifica anche il modo in cui il PCP viene gestita, dando ai paesi dell'UE un maggiore controllo a livello regionale e nazionale.

Una nuova politica comune della pesca a partire dal 1° gennaio 2014

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la nuova politica comune della pesca con il [Regolamento \(UE\) n.1380/2013](#), in vigore dal 1° gennaio 2014. La nuova PCP intende riportare gli stock ittici a livelli sostenibili, porre fine alle pratiche di pesca che comportano uno spreco di risorse e creare nuove opportunità di occupazione e di crescita nelle zone costiere. Per raggiungere questo obiettivo la nuova politica prevede :

- il divieto dei rigetti in mare
- il rafforzamento dei diritti nel settore ittico
- il decentramento del processo decisionale
- il potenziamento dell'acquacoltura
- un sostegno alla piccola pesca
- il miglioramento delle conoscenze scientifiche riguardanti lo stato degli stock
- l'assunzione di responsabilità nelle acque dei paesi terzi attraverso accordi internazionali dell'UE.

La PCP si articola in quattro settori:

- Gestione della pesca
- Politica internazionale
- Mercati e politica commerciale
- Finanziamento della politica della pesca

Gestione della pesca

I pescatori sfruttano gli stock ittici, che in genere hanno una capacità di riproduzione elevata, ma non illimitata; se la pesca non viene controllata, si rischia l'esaurimento degli stock o la sostenibilità economica di questa attività. È nell'interesse di tutti disporre di un sistema di gestione della pesca al fine di:

- salvaguardare la riproduzione degli stock ittici per garantire un rendimento elevato nel lungo termine
- porre le basi per un'industria redditizia

¹⁵ Il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- ripartire in modo equo le possibilità di pesca
- conservare le risorse marine.

Lo scopo principale della gestione della pesca nell'ambito della politica comune della pesca è garantire, ove possibile, livelli di catture elevati a lungo termine per tutti gli stock entro il 2015, ed al più tardi entro il 2020 (principio del rendimento massimo sostenibile). Un altro obiettivo di importanza crescente è ridurre al minimo o evitare le catture indesiderate e le pratiche dannose attraverso la graduale introduzione dell'obbligo di sbarco.

La nuova PCP abolisce la dannosa pratica del rigetto in mare, che consiste nel restituire al mare le catture indesiderate (vive o morte), perché sono troppo piccole o non rientrano nel contingente, o a causa di alcune norme riguardanti la composizione delle catture, e introduce l'**obbligo di sbarco**. L'obiettivo è rendere la pesca più selettiva e fornire dati più affidabili sulle catture. Per permettere ai pescatori di adattarsi a questo cambiamento, l'obbligo di sbarco sarà introdotto gradualmente tra il 2015 e il 2019 per tutti i tipi di pesca commerciale (specie alle quali si applicano i CTA¹⁶ o le taglie minime) nelle acque europee.

Tutte le catture dovranno essere conservate a bordo, sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. I pesci sotto taglia non potranno essere commercializzati ai fini del consumo umano.

L'obbligo di sbarco sarà applicato in base al tipo di pesca. Le disposizioni dettagliate riguardanti l'attuazione dell'obbligo figureranno nei piani pluriennali, o in alternativa, nei piani specifici sul rigetto in mare. Tali disposizioni stabiliscono le specie interessate, le norme sulla documentazione delle catture, le taglie minime di riferimento per la conservazione e le esenzioni (per i pesci che potrebbero sopravvivere una volta gettati in mare e una quota *de minimis* per i rigetti a determinate condizioni). La gestione delle quote diventerà inoltre più flessibile per agevolare l'obbligo di sbarco.

La riforma della PCP ha introdotto nuove norme e una nuova struttura di gestione che pone l'accento sulla **regionalizzazione**¹⁷ e su una maggiore consultazione dei portatori d'interessi.

Nei settori in cui si applica la **regionalizzazione**, i paesi dell'UE con un interesse diretto alla gestione della pesca possono decidere di presentare raccomandazioni comuni per conseguire gli obiettivi dei piani o delle misure di cui sopra. Le raccomandazioni devono essere compatibili con gli obiettivi della PCP e con il campo di applicazione e l'obiettivo della misura o del piano ed essere almeno altrettanto rigorose quanto le misure previste dal diritto dell'UE. I paesi dell'UE devono consultare il o i **consigli consultivi** competenti riguardo alle raccomandazioni comuni prima di presentarle alla Commissione. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, la Commissione può quindi adottare un atto per trasformare tali raccomandazioni comuni in norme dell'UE applicabili a tutti gli operatori.

I consigli consultivi (CC) sono **organizzazioni dirette dalle parti interessate** che presentano alla Commissione e ai paesi dell'UE raccomandazioni riguardanti la gestione della pesca, ad esempio pareri sulla conservazione, sugli aspetti socioeconomici della gestione e sulla semplificazione delle norme. I consigli consultivi vengono consultati nell'ambito della regionalizzazione. I consigli consultivi devono anche contribuire ai dati per le misure di conservazione e gestione della pesca.

Oltre agli attuali sette consigli consultivi elencati qui di seguito, la nuova PCP prevede la creazione di quattro nuovi consigli per il Mar Nero, l'acquacoltura, i mercati e le regioni ultra-periferiche.

I consigli consultivi sono composti da rappresentanti dell'industria e di altri portatori di interessi (con rispettivamente il 60% e il 40% dei seggi nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo). In quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, essi ricevono un'assistenza finanziaria da parte dell'UE.

- [CC "Mar Baltico"](#)
- [CC "Flotta oceanica"](#)
- [CC "Mar Mediterraneo"](#)
- [CC "Mare del Nord"](#)
- [CC "Acque nord-occidentali"](#)
- [CC "Stock pelagici"](#)
- [CC "Acque sud-occidentali"](#)

Politica internazionale

Oltre un quarto del pesce catturato dai pescherecci europei viene in realtà pescato al di fuori delle acque dell'UE. Circa l'8% delle catture europee (2004-06) rientra nel quadro di **accordi di pesca** stipulati con paesi extra-UE, mentre un'ulteriore 20% avviene in alto mare, soprattutto nelle regioni di cui si occupano le **organizzazioni regionali per la gestione della pesca**.

¹⁶ Ogni tre anni l'UE fissa dei contingenti tariffari autonomi (CTA) per talune specie e prodotti. I CTA consentono di importare nell'UE determinati quantitativi con un'aliquota ridotta, solitamente 0%, 4% o 6%. Servono ad accrescere la disponibilità delle materie prime di cui necessita l'industria di trasformazione europea quando l'offerta interna è carente.

¹⁷ La regionalizzazione riguarda una serie di strumenti e misure: piani pluriennali, rigetti in mare, creazione di riserve di ricostituzione di stock ittici e misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione ambientale dell'UE.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Essendo una delle maggiori potenze nel campo della pesca e il più grande mercato unico di prodotti ittici, l'UE svolge anche un ruolo importante nel migliorare la gestione del settore attraverso una serie di **organizzazioni internazionali**. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di politiche riguardanti la gestione della pesca e, in generale, il diritto del mare. L'UE opera in stretta collaborazione con i partner internazionali attraverso le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e mediante altri organismi, come ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

E' importante sottolineare che L'UE è il più grande mercato unico della pesca a livello mondiale e un importatore netto di pesci e prodotti ittici.

Mercato e politica commerciale

Dal 1970 l'organizzazione comune dei mercati, vale a dire la politica dell'UE per la gestione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è un elemento centrale della politica comune della pesca.

L'organizzazione comune dei mercati è nata per stabilizzare i mercati e garantire un reddito equo ai produttori. Nel corso degli anni si è progressivamente evoluta, ponendo sempre di più l'accento sulla sostenibilità. Anche le norme e le procedure sono diventate più semplici e la *governance* è migliorata da quando le organizzazioni del settore della pesca e dell'acquacoltura si sono assunte maggiori responsabilità nella gestione delle loro attività.

I due principali settori ai quali si applica l'organizzazione comune dei mercati sono:

- [l'organizzazione del settore](#)
- [la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura](#).

I riferimenti giuridici relativi all'organizzazione comune di mercato sono contenuti nei documenti seguenti:

- [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1418/2013 della Commissione](#), del 17 dicembre 2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- [RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE](#) del 3 marzo 2014 relativa all'istituzione e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1419/2013](#) della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Il finanziamento della politica europea della pesca: il nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca-(FEAMP)

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è lo strumento di finanziamento che fornirà sostegno all'attuazione della riforma della politica comune della pesca e aiuterà a sviluppare l'economia blu in Europa. Il 25 gennaio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul FEAMP per il periodo 2014-2020. L'accordo è un passo fondamentale che permette al Fondo di entrare in funzione dopo l'approvazione dei relativi testi da parte del Parlamento europeo avvenuta nel mese di aprile 2014.

Il FEAMP, dotato di un budget di 6,4 miliardi di euro, contribuirà a ricostituire gli stock ittici, ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino ed eliminare gradualmente le pratiche di rigetto in mare che comportano sprechi inutili. Darà inoltre sostegno alla piccola pesca artigianale, ai giovani pescatori e alle industrie ittiche locali. Il suo obiettivo è stimolare l'innovazione, aiutare le comunità a diversificare le loro economie e finanziare progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere dell'Europa. Il Fondo sosterrà anche l'acquacoltura europea affinché possa sviluppare appieno il suo potenziale.

Con l'entrata in vigore del [Regolamento n. 508/2014](#), ogni Stato membro provvederà a redigere il proprio programma operativo nazionale a valere sul FEAMP, specificando le modalità di utilizzo dei fondi assegnati e a presentarlo alla Commissione per la sua approvazione finale.

In particolare, attraverso il Fondo, sarà possibile realizzare interventi volti a mitigare l'impatto della pesca sull'ambiente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

marino e a ricostruire gli stock ittici, favorendo, tra i beneficiari, i giovani pescatori, le famiglie dei pescatori e gli operatori della pesca artigianale, i quali potranno disporre di aliquote di aiuto più elevate.

Nel settore dell'acquacoltura, i finanziamenti saranno rivolti al rafforzamento della competitività e della capacità di accedere ai mercati.

Il FEAMP finanzia, inoltre, la **definizione di politiche regionalizzate nell'ambito della nuova PCP**, favorendo la piena partecipazione di tutti i soggetti interessati, lo sviluppo di attività volte alla raccolta dei dati relativi alle attività di pesca ed il rafforzamento dei programmi di controllo delle attività alieutiche, con la finalità di operare interventi strategici mirati e garantire un maggiore controllo delle pratiche della pesca.

Infine, per la prima volta, il Fondo si concentrerà sulle iniziative a favore di vari settori che interessano non soltanto le politiche regionali o specifici interventi mono-settoriali, ma anche su attività mirate allo sviluppo di azioni su scala più ampia e di interesse comune a più Stati membri, come la pianificazione dello spazio marittimo e le conoscenze oceanografiche.


Sebbene gli obiettivi siano di vasta portata, il FEAMP si basa su sei pilastri principali:

- la pesca sostenibile, garantendo l'equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse disponibili, adottando un approccio più selettivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato inavvertitamente;
- l'acquacoltura sostenibile, che aiuterà il settore a crescere e a diventare più competitivo seguendo specifiche regole su metodi di produzione ecocompatibili e rigorose normative in materia di qualità, salute e sicurezza, fornendo così all'Europa prodotti di alto livello, affidabili e nutritivi;
- l'attuazione della PCP con il miglioramento della raccolta dei dati, della conoscenza scientifica e del monitoraggio, del controllo e dell'attuazione della legislazione in materia di pesca;
- l'assistenza alle comunità che dipendono dalla pesca a diversificare le loro economie con altre attività marittime come il turismo, e a apportare maggiore valore aggiunto alle loro attività di pesca;
- il miglioramento della commercializzazione e della trasformazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- il sostegno alla crescita dai mari tramite il miglioramento delle conoscenze marine, la migliore pianificazione delle nostre attività in mare, la gestione di ogni bacino marino in base alle sue esigenze, e la promozione della cooperazione sulla vigilanza marittima.

La ripartizione della dotazione finanziaria del FEAMP tra i paesi membri (con esclusione del Lussemburgo) viene stabilita sulla base della rilevanza del settore ittico nell'economia del paese.

Per il periodo 2014-2020 all'Italia sono previsti fondi pari a 537.3 milioni di euro

Dotazione finanziaria per Stato membro dell'UE¹⁸



¹⁸ Commissione Europea, http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_it.htm